DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2008

che modifica la decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhrer) Nickle *et al.* (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

[notificata con il numero C(2008) 5555]

(2008/790/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In conformità alla decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhrer) Nickle *et al.* (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo [2], il Portogallo sta attuando un piano di eradicazione contro la propagazione del nematode del pino.

(2) La decisione 2006/133/CE è stata modificata da ultimo dalla decisione 2008/684/CE della Commissione [3] allo scopo di confermare le misure provvisorie disposte dalla decisione 2008/489/CE della Commissione [4]. Quelle misure impediscono il trasporto di materiali sensibili al di fuori della zona delimitata.

(3) Nel corso della seduta del comitato permanente per la fitopatologia del 3 luglio 2008 il Portogallo ha informato la Commissione che sono stati esaminati 2 145 siti sul suo territorio, che sono stati prelevati gli opportuni campioni e che il nematode del pino, nell'ambito della campagna straordinaria di monitoraggio organizzata nel primo semestre del 2008, è stato riscontrato in 50 casi in vari siti del suo territorio.

(4) In considerazione di tali nuovi risultati è necessario rinforzare la protezione della zona cuscinetto intorno alla zona infestata della zona delimitata, applicando ai trasporti di materiale sensibile dalla zona infestata alla zona cuscinetto le stesse disposizioni già applicate al trasporto di materiale sensibile dalla zona delimitata ad altre zone.

(5) Per massimizzare l'effetto delle risorse disponibili per le analisi, le disposizioni per sottoporre a prove tutte le piante sensibili che risultano infestate da nematode del pino, o che presentano sintomi di malattia, o che sono situate in zone protette, saranno limitate soltanto alla zona cuscinetto.

(6) Nel caso in cui il nematode del pino sia rinvenuto ripetutamente nella stessa zona del Portogallo nei pressi del confine con la Spagna, la zona delimitata dovrà essere estesa alla Spagna e la Spagna dovrà applicare le stesse disposizioni riguardanti i trasporti di legname, corteccia e piante sensibili da e verso la zona delimitata sul suo territorio e dovrà effettuare un'ulteriore indagine in quella zona.

(7) Per quanto riguarda il materiale da imballaggio in legname sensibile e simili, le disposizioni riguardanti il trasporto dovrebbero essere limitate al materiale di nuova produzione originario del Portogallo, poiché per il vecchio materiale da imballaggio vi è un rischio fitosanitario inferiore.

(8) La decisione 2006/133/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(9) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2006/133/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al 31 marzo 2012, il Portogallo e, ove opportuno, la Spagna, provvederanno affinché le condizioni previste nell'allegato siano soddisfatte relativamente al legname, alle cortecce e alle piante sensibili che devono essere trasportati all'interno o da zone delimitate, definite in conformità dell'articolo 5, verso altre zone degli Stati membri o paesi terzi che non siano delimitate.»;

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
[2] GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.
[3] GU L 224 del 22.8.2008, pag. 8.
[4] GU L 168 del 28.6.2008, pag. 38.

2) all'articolo 4, il primo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Oltre alle indagini previste al paragrafo 1, il Portogallo e, se del caso, la Spagna elaboreranno annualmente un piano di sorveglianza per le zone delimitate e lo presenteranno alla Commissione per approvazione. Il piano è basato sui rischi e tiene conto della distribuzione delle piante sensibili all'interno del territorio portoghese.»;

3) all'articolo 5, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Nel caso i risultati dell'indagine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, indichino la presenza di nematode del pino a meno di 20 km dal confine con la Spagna, il Portogallo informerà immediatamente la Spagna. Se la presenza è confermata entro 3 km dal confine con la Spagna o se entro un anno un'altra presenza è individuata nelle vicinanze della prima presenza, la Spagna stabilirà una zona delimitata come estensione della zona delimitata portoghese sul suo territorio per comprendere una zona cuscinetto larga 20 km intorno al sito in cui la presenza è stata individuata.»;

4) l'allegato della decisione 2006/133/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/133/CE è modificato come segue:

1) al punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatte salve le disposizioni citate al punto 2, in caso di trasporto da zone delimitate verso zone degli Stati membri o di paesi terzi che non siano delimitate e in caso di trasporti da una parte delle zone delimitate in cui il nematode del pino è notoriamente presente ad una parte delle zone delimitate definita come zona cuscinetto, di:»;

2) al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nel caso di trasporto all'interno delle zone delimitate:»;

3) al punto 2, lettera a), punto iii), il secondo paragrafo del terzo capoverso è cancellato;

4) il punto 2, lettera g), è sostituito dal seguente:

«g) legname sensibile, proveniente dalle zone delimitate, sotto forma di casse, scatole, cassette o fusti da imballaggio e simili di nuova produzione, palette, palette a cassa o altre palette e piattaforme da carico, spalliere di palette, paglioli sciolti, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha mantenuto la sua superficie rotonda naturale, sarà oggetto di una delle misure approvate tra quelle di cui all'allegato I della norma internazionale per le misure fitosanitarie, n. 15, della FAO relativa agli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali e verrà marcato conformemente all'allegato II della suddetta norma.».